

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2003/C 45 E/14)

COM(2002) 580 def. — 2002/0252(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2002)

RELAZIONE

Il 9 aprile 2001 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra. L'accordo sarà concluso una volta terminato il processo di ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri.

Il 9 aprile 2001, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2001.

Il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, che stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti, non contiene procedure specifiche per l'applicazione dei seguenti articoli degli accordi: articolo 17 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca — articolo 30 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 23 dell'accordo interinale (dumping — articolo 36 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articoli 24 e 25 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria — articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 29 dell'accordo interinale (clausola antifrode — articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione) e articolo 33 dell'accordo interinale (concorrenza — articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione).

Si propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, onde istituire procedure rapide ed efficaci di cui ci si possa avvalere, in particolare, quando la Comunità deve reagire tempestivamente a situazioni di emergenza che richiedono misure di salvaguardia o antifrode.

L'urgenza è giustificata da un caso specifico in sospenso (importazioni di zucchero dalla Croazia), che richiede la rapida instaurazione delle procedure di applicazione necessarie.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra⁽¹⁾, firmato a Lussemburgo il 9 aprile

(2) Il 9 aprile 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾ (in appresso denominato «accordo interinale»), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° giugno 2001.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2.

- (3) Il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002 ⁽¹⁾, stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. Devono tuttavia essere definite procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.
- (4) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.
- (5) Il presente regolamento deve continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli da 7 a 7 g sono inseriti nel regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002:

«Articolo 7 a

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (*) (in appresso denominato "il comitato"). Ogniqualevolta si fa riferimento al comitato suddetto, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE (**) del Consiglio.

3. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

- ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
- consulta il comitato in merito alle misure proposte;
- informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di consiglio di cooperazione e, successivamente, di

comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4 e dell'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

- comunica contemporaneamente al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 3 e dell'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

4. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La decisione viene notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

5. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

6. Qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 24, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

⁽¹⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio del 9 ottobre 2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione.

8. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 3 e 6.

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio del 9 novembre 2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 7 b

Circostanze eccezionali e critiche

1. Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 4 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 38, paragrafo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 7 c

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 17 o 24 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 30 o 37 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le con-

dizioni di cui all'articolo 17 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 30 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché all'articolo 24, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 d

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 1 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e della procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 e

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (*), quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69, paragrafo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

(*) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

*Articolo 7 f***Frode o mancata cooperazione amministrativa**

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

- l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;
- carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;
- il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- il rifiuto sistematico o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine.

2. Qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione:

- ne informa il Consiglio;
- avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

La Commissione può altresì:

- invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;
 - pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 4.
4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*). Ogniqualvolta si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

*Articolo 7 g***Notifica**

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di cooperazione e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.